

CA
629/19

Pubblicato il 13/11/2019

N. 01812/2019 REG.PROV.CAU.
N. 04161/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4161 del 2019, proposto da

Comune di Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso avv.ra regionale in Napoli, via Santa Lucia 81;

Comune di Pagani, Comune di Nocera Inferiore, Comune di Agropoli, Comune di Vico Equense, Comune di Positano, Comune di Pozzuoli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a Decreto dirigenziale Regione Campania n. 282 del 09.08.2019, nei limiti dell'interesse della ricorrente quale in seguito perimetrato

29 NOV 2019

- b Del verbale di giunta regionale del 06.08.2019, richiamato nel provvedimento di cui alla lettera a), nonché del corrispondente atto giuntale in cui ne risultano trasfusi i contenuti, nei limiti dell'interesse;
- c) Del verbale n 13 del 09.08.2019 della Commissione di valutazione ignoto dei contenuti e negli estremi;
- d) Dell'avviso di selezione di cui al Decreto Legislativo n. 232 del 18.06.2019, ed in quanto lesivo;
- e) Della deliberazione di G.R. Campania n. 236 del 04.06.2019, ove mai lesiva;
- f) Del decreto dirigenziale n. 266 del 29.07.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso presenta apprezzabili elementi di fumus boni juris, con riferimento alle lamentate violazioni della posizione di legittimo affidamento del ricorrente Comune, per effetto della positiva valutazione della richiesta dallo stesso presentata, secondo i criteri di cui alla lex specialis della procedura in oggetto;

Considerato che la modifica da parte della Giunta regionale, successiva alla attribuzione dei punteggi, dei criteri per la individuazione dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti, appare un inammissibile stravolgimento delle regole della procedura, in considerazione della

motivazione addotta, limitata alla volontà di distribuire i finanziamenti in favore di tutti i progetti presentati, contraddittoria con l'indizione di una procedura comparativa e competitiva;

Considerato che va conseguentemente disposta la sospensione degli effetti degli atti impugnati, nei limiti del dedotto interesse, causando gli stessi grave nocumento alla posizione del Comune ricorrente, e che nel contempo la presente impugnativa, coinvolgendo posizioni di una pluralità di enti che avevano ricevuto posizioni di vantaggio dalla impugnata delibera, va notificato anche agli stessi nei quali si ravvisano posizioni di controinteresse;

Tanto premesso rileva il Collegio che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente, la notifica individuale può effettivamente assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., di talchè l'istanza attorea, ai fini qui in rilievo, si rivela meritevole di accoglimento.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate.

L'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

La norma deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in

giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questo TAR). Inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni.

Possono, dunque, essere determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 24-3-2020;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),
Accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, dispone l'integrazione del contraddittorio nei tempi e modi sopra specificati, compensa le spese della presente fase cautelare e fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 marzo 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO